



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

CORTE DEI CONTI



0012072-03/08/2017-SC_LOM-T87-P

Milano, 3 agosto 2017

Spett.le
Sindaco
del Comune di Pumenengo (Bg)

Organo di Revisione
del Comune di Pumenengo (Bg)

COMUNE DI PUMENENGO
Prov. di Bergamo

- 7 AGO 2017

Prot. N° 3532

Cat. Class. 6. Fasc. 321

Oggetto: Trasmissione deliberazione n. Lombardia/223 /2017/PRSE - Rendiconto 2014.

Si trasmette la deliberazione in oggetto emessa da questa Sezione Regionale di Controllo.

Distinti saluti

Il Funzionario

(Dott.ssa Monica Crivellari)

Monica Crivellari





REPUBBLICA ITALIANA

LA

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA

LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Simonetta Rosa	Presidente
dott. Luigi Burti	Consigliere
dott.ssa Laura De Rentiis	I Referendario
dott. Donato Centrone	I Referendario
dott. Paolo Bertozzi	I Referendario
dott. Cristian Pettinari	Referendario (relatore)
dott. Giovanni Guida	Referendario
dott.ssa Sara Raffaella Molinaro	Referendario

nella pubblica adunanza del 24 maggio 2017

e nella camera di consiglio del 21 giugno 2017

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;


vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;



vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;
visto il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7
dicembre 2012, n. 213, art 3, comma 1, lett. e).

Udito il relatore, dott. Cristian Pettinari.

FATTO

1.- In seguito all'esame della relazione redatta, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg., della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dall'organo di revisione dei conti del Comune di Pumenengo (Rendiconto per l'esercizio finanziario 2014), il Magistrato Istruttore avviava un'indagine sulla gestione dell'ente locale; in particolare, nell'ambito dell'istruttoria svolta, chiedeva di fornire delucidazioni in merito all'irregolarità contabile, segnalata dal revisore dei conti, in merito all'estinzione anticipata di n. 4 contratti di mutuo effettuata durante l'esercizio provvisorio.

Nell'ambito dell'istruttoria, il Comune - con una memoria a firma del Sindaco, del Vice Sindaco-Responsabile del Servizio finanziario, del Revisore dei conti e del Revisore dei conti in carica all'epoca dei fatti, prot. CdC n. 5008 del 01.02.2017, corredata dall'allegata copia della deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 16.05.2014 avente ad oggetto: "Estinzione Anticipata Mutui Contratti Con La Cassa Depositi E Prestiti" - ha preliminarmente dato atto del fatto che la scelta gestionale deve essere imputata all'Amministrazione precedente e, nel merito, con allegazioni di tipo "documentali", ha riferito che: i) in data 16/05/2014, con l'allegata delibera n. 7 del Consiglio Comunale, si autorizzava l'estinzione anticipata di n. 4 mutui a tasso fisso con la Cassa Deposito e Prestiti Spa, per un importo residuo al 1 luglio 2014 pari ad € 150.236,27, oltre ad un indennizzo per interessi e penali per estinzione anticipata pari ad € 8.328,32 (per un totale dunque di € 158.564,59), finanziata con l'applicazione dell'avanzo di Amministrazione 2013 non vincolato; ii) tale decisione - presa dalla precedente amministrazione - "trovava la sua motivazione fondamentale nella riduzione dell'incidenza della spesa degli interessi passivi e delle quote di capitale per ammortamenti sui bilanci degli esercizi futuri", risparmio complessivo annuo per l'Ente quantificabile in € 17.500,00; iii) la scelta dell'estinzione anticipata in esercizio provvisorio veniva effettuata da parte del Consiglio Comunale senza preventiva richiesta di parere all'Organo di Revisione, il quale evidenziava l'irregolarità contabile nel verbale di verifica di cassa ordinaria del II trimestre 2014; iv)

l'Organo di revisione, nella relazione sulla proposta di bilancio di previsione 2014, raccomandava all'Ente "di deliberare immediatamente dopo l'approvazione del Bilancio di Previsione 2014 in merito all'estinzione anticipata dei mutui, con indicazione precisa dei capitoli specifici e importi corretti per dare attuazione alla precedente delibera consiliare e sanare l'irregolarità contabile rilevata", tuttavia il sindaco dell'ente esponeva le ragioni della non condivisione di quanto rilevato dal Revisore dei Conti.

L'ente allega al riguardo la documentazione rilevante.

2.- A seguito dell'esame effettuato sulla documentazione inviata, il Magistrato istruttore riteneva sussistessero i presupposti per l'effettuazione della procedura prevista dall'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e, pertanto, chiedeva al Presidente della Sezione di fissare apposita adunanza per l'esame collegiale della questione.

3.- Il Presidente fissava l'adunanza del 24 maggio 2017 per l'esame collegiale della situazione del Comune (ord. n. 61/2017).

4.- Alla richiamata adunanza, per l'amministrazione comunale di Pumenengo sono comparsi il Sindaco, il Responsabile dei Servizi finanziari ed il Revisore, i quali hanno, nella sostanza, confermato i fatti emersi in istruttoria.

DIRITTO

1.- La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 166, ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, i bilanci di previsione ed i rendiconti.


La magistratura contabile ha sviluppato le indicate verifiche in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati v. *ex multis* questa Sezione, deliberazione n. 194/2014/PRSE).

L'art. 3, comma 1, lett. e), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel T.U.E.L. l'art. 148-bis (intitolato "Rafforzamento del controllo della Corte dei conti

sulla gestione finanziaria degli enti locali"), il quale prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminino i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali per la verifica: a) del rispetto degli obiettivi annuali posti dal Patto di stabilità Interno; b) dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, sesto comma, della Costituzione; c) della sostenibilità dell'indebitamento; d) dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva futura, gli equilibri economico-finanziari degli enti. Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici locali e di servizi strumentali.

In base all'art. 148-bis, comma 3, del T.U.E.L., qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza "di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità Interno", gli Enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, "i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio", e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi sono idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione, "è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria".

Come precisato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 60 del 2013), l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-bis del decreto legislativo n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), del decreto legge n. 174 del 2012, hanno istituito tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, finalizzate ad evitare danni agli equilibri di bilancio. Tali controlli si collocano pertanto su un piano distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti. Queste verifiche sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità.



costituzionale finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica (artt. 81, 119 e 120 Cost.).

Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che, nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148-bis, comma 3, del T.U.E.L., siffatta funzione del controllo sui bilanci suggerisce di segnalare agli Enti anche irregolarità contabili non gravi, soprattutto se accompagnate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria. In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni ricevute e a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

2.- In particolare, l'esame della relazione redatta ai sensi dell'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) dal Revisore dei conti del Comune di Pumenengo, in ordine alle risultanze del Rendiconto relativo all'esercizio 2014, alla luce dell'attività istruttoria svolta come ricostruita in punto di fatto, consente a questa Sezione di accertare l'irregolarità consistente nell'aver estinto anticipatamente n. 4 contratti di mutuo durante l'esercizio provvisorio.

Fino all'approvazione del bilancio di previsione (avvenuta per l'ente in data 8 agosto 2014, comunque nei termini da ultimo previsti dal decreto del Ministro dell'Interno del 18 luglio 2014), all'ente - secondo quanto stabilito dall'art. 163, secondo comma, del T.U.E.L., nel testo *ratione temporis* vigente - è infatti "consentita esclusivamente una gestione provvisoria, nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato, ove esistenti".

Per espressa previsione di legge, la gestione provvisoria "è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in

generale, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente". Non è dunque possibile, come rilevato dal revisore, deliberare l'anticipata estinzione di mutui in essere.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia,

ACCERTA

l'irregolarità contabile, come indicato in motivazione, ad ogni effetto di legge;

DISPONE

- a) la trasmissione della presente pronuncia al Sindaco del Comune di Pumenengo;
 - b) che quest'ultimo, nella sua qualità di legale rappresentante dell'ente, informi il Presidente del Consiglio comunale affinché comunichi all'organo consiliare i contenuti della presente delibera;
 - c) la trasmissione della presente pronuncia al Revisore dei conti del Comune di Pumenengo;
 - d) che la presente pronuncia venga altresì pubblicata sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale nelle modalità di legge, dando riscontro a questa Sezione dell'avvenuta pubblicazione.
- Così deliberato in Milano nella Camera di Consiglio del giorno 21 giugno 2017.


Il Relatore

(Dott. Cristian Pettinari)



Il Presidente

(Dott.ssa Simonetta Rosa)



Depositata in Segreteria il

27.LUG 2017

Il Direttore della Segreteria

(dott.ssa Daniela Parisini)

